

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD****Terza sezione civile**

Il Giudice delegato, dott. Giovanni Di Giorgio,
nel procedimento iscritto al n. 14/2020 r.g. avente ad oggetto il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex l. 3/2012* proposto da ~~XXXXXXXXXX~~;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 17.5.2021;
considerato che in data 29.7.2020 l'istante, con l'ausilio del dott. Riccardo Musto, ha depositato il piano del consumatore;
preso atto che l'istante da ultimo in data 17.3.2021, ha integrato la proposta di piano del consumatore presentata;
rilevato che non risultano pervenute osservazioni da parte dei creditori;
rilevato che i proponenti hanno dichiarato:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex l. 3/2012*;
- c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis l. cit.*;

rilevato inoltre che l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria, alla data di presentazione del piano, e oltre le spese di procedura risulta così composta:

- € 26.250 nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ a titolo di assegno di mantenimento;
- € 7.831,27 in privilegio ed € 42.129,71 al chirografo verso l'Agenzia delle entrate – Riscossione;
- € 3.000 nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~;
- € 3.009,00 nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~;
- € 24.129,00 nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~;
- € 17.400 nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~;

rilevato di converso che il patrimonio del debitore è costituito dalla pensione pari ad un ammontare mensile netto di € 1.559,74, in quanto l'immobile sito in [REDACTED], foglio [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED], deve essere trasferito alla coniuge in ossequio al decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Napoli il 14.6.2018;

ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni;

ritenuto anche che dagli atti può ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, colposamente determinato il sovraindebitamento;

considerato che la proposta prevede il pagamento:

- al 100% del compenso dei crediti in prededuzione, costituito dal compenso dell'OCC e del procuratore del ricorrente avv. Di Feo;
- al 100% del debito nei confronti dei creditori privilegiati;
- al 40% dei debiti chirografari;
- al 16,34% del debito nei confronti del creditore ipotecario in 4 anni;
- al 100% del debito nei confronti del creditore chirografario in 4 anni;

nel termine massimo di quindici anni, secondo le tempistiche meglio dettagliate nella relazione integrativa dell'OCC del 17.3.2021;

rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indiato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile;

P.Q.M.

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da [REDACTED], come integrato il 17.3.2021;

DISPONE

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso all'OCC;
- che il dott. Riccardo Musto vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il piano come integrato il 17.3.2021 e la relativa relazione dell'OCC, siano pubblicati sul sito del Tribunale di Napoli Nord;

STABILISCE

in applicazione dell'art. 12 *ter* l. 3/2012 che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquisti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. Riccardo Musto.

Aversa, 24/05/2021

il Giudice delegato

dott. Giovanni Di Giorgio